

**ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDICESIMA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELLA POESIA POESIAFESTIVAL. ANNO 2020**

Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R.
26.4.1986 nr. 131,

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Castelli, con sede in Vignola (Mo), via Bellucci n.1,
in persona del Presidente Fabio Franceschini, il quale interviene e agisce nel
presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione di Comuni Terre
di Castelli, e in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 92 del
17/09/2020;

E

il **Comune di Castelfranco Emilia**, con sede in Castelfranco Emilia (Mo), piazza
della Vittoria n. 8, in persona del Sindaco pro tempore Giovanni Gargano, il quale
interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di Castelfranco Emilia in esecuzione della delibera di Giunta Comunale nr.
111 del 01/09/2020;

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso, le parti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DELEGA

Le Parti manifestano espressamente la loro volontà di realizzare, nel periodo

settembre-ottobre 2020, in forma associata e coordinata sul territorio dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Castelfranco Emilia la sedicesima edizione del festival della poesia denominata "Poesiafestival '20". In particolare sono individuate le seguenti date per iniziative da svolgersi sul territorio di Castelfranco E.: 12 e 19 settembre, 16 ottobre ed eventuali incontri in altre date a seconda delle possibilità concordate in itinere.

Per tale scopo, il Comune di Castelfranco Emilia delega, con il presente accordo, ogni compito e attività, anche connessi, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento all'Unione di Comuni Terre di Castelli, quale Ente Capofila, con le modalità e nei limiti indicati dal presente atto.

L'Unione si impegna a esercitare la delega conferita conformemente a quanto stabilito nel presente atto, anche agendo in nome e per conto dell'Ente delegante, secondo le modalità organizzative e generali individuate nella propria deliberazione nr. 86 del 06/08/2020 avente ad oggetto "Organizzazione rassegna culturale Poesiafestival. Approvazione accordo tra l'Unione Terre di Castelli e la Fondazione di Vignola per il triennio 2020-2022", con cui la Fondazione di Vignola è stata individuata quale soggetto organizzatore della manifestazione.

ART. 2 - FINALITA'

La finalità che si intende perseguire con il presente accordo è quella di realizzare una gestione in forma associata per la realizzazione dell'iniziativa "Poesiafestival '20" che consenta:

- una maggiore attenzione sul lavoro poetico e sulla diffusione della poesia;
- di realizzare un programma ricco d'eventi su una dimensione di bacino più ampia;
- una razionalizzazione delle risorse e una rispondenza ai principi di efficienza,

efficacia ed economicità;

- una semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.

ART. 3 - MODALITA'

La realizzazione in forma associata e coordinata dell'iniziativa "Poesiafestival '20"

dovrà realizzarsi secondo le modalità che seguono:

Le strutture dell'Unione, dei Comuni aderenti e del Comune di Castelfranco Emilia opereranno in sincrono con il coordinamento diretto dell'Assessore della Giunta dell'Unione a ciò delegato e degli Assessori alla Cultura dei singoli Comuni, avvalendosi, altresì, della Direzione artistica e delle strutture organizzative e gestionali del Festival, così come individuate con la già citata deliberazione di organizzazione che approva uno specifico accordo tra l'Unione Terre di Castelli e la Fondazione di Vignola.

L'Ente Capofila si impegna a organizzare e gestire l'iniziativa oggetto del presente atto conformemente agli indirizzi concordati tra gli enti coinvolti, assumendo gli atti di competenza.

ART. 4 – DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e durerà fino alla costituzione del consuntivo dell'iniziativa – edizione 2020.

ART. 5 - COMPITI DELL'ENTE CAPOFILA

L'Ente Capofila dovrà svolgere, direttamente o per il tramite della Fondazione di Vignola, ogni compito e funzione inerente all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento in oggetto, ivi inclusi il perfezionamento dei rapporti giuridici con i terzi, la ricerca di fonti di finanziamento pubblico e/o privato, redigere il preventivo e il consuntivo della manifestazione.

L'Ente Capofila dovrà, inoltre, garantire:

-	l'informazione agli Enti deleganti dello stato di avanzamento delle attività,	
	nonché la comunicazione, in ogni momento, di particolari accadimenti che	
	potrebbero ostacolare l'organizzazione e/o lo svolgimento della manifestazione;	
-	l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il rispetto delle	
	norme di protezione dei dati personali;	
-	il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di	
	quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i., così come modificata dalla Legge	
	15/05.	
	ART. 6 - COMPITI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	
	All'Ente delegante compete, attraverso i propri uffici e servizi, l'organizzazione in	
	loco degli eventi in programma. In particolare anche atti e procedure inerenti la	
	sicurezza sui luoghi di spettacolo e incontri poetici e i protocolli attuati sul proprio	
	territorio inerenti le norme di prevenzione COVID 19.	
	Il Comune di Castelfranco Emilia nominerà un Responsabile che sarà	
	referente/responsabile nei confronti dell'Ente Capofila e, quindi, avrà la capacità di	
	rappresentare a ogni effetto l'Ente delegante.	
	L'Ente delegante coadiuva l'Ente Capofila, comunicando le proprie specifiche	
	esigenze e fornendo tutte le informazioni utili e opportune per un corretto	
	svolgimento dell'attività, entro i termini indicati dall'Ente Capofila.	
	Inoltre avrà il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni in	
	ordine ai contratti stipulati dall'Ente Capofila nonchè di porre in essere tutte le	
	attività consequenziali, quali, ad esempio, la segnalazione tempestiva di eventuali	
	inadempienze.	
	Qualora l'Ente delegante ponga in essere atti a rilevanza esterna e, quindi, in	
	violazione del presente accordo, risponderà in proprio nei confronti dei terzi verso i	
		4

quali ha assunto le obbligazioni.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

L'Ente Capofila svolgerà i compiti, le funzioni e le attività a esso delegati senza alcun compenso e mettendo a disposizione i fattori produttivi nella propria diretta o indiretta necessari per garantire il corretto e puntuale svolgimento della manifestazione secondo gli accordi, anche operativi e attuativi, intercorsi e che intercorreranno tra le parti nella fase esecutiva del presente accordo.

L'Ente Capofila redigerà a conclusione del "Poesiafestival '20" un consuntivo dell'iniziativa, dettagliato per tipologia di entrata e di spesa. L'entrata riporterà la distinzione tra entrate generali (ossia i contributi erogati da enti istituzionali e soggetti copromotori) ed entrate derivanti da eventuali sponsorizzazioni reperite dai singoli Comuni. La spesa riporterà la distinzione tra spese generali (ossia attinenti all'organizzazione generale dell'evento) e spese per territorio (ossia riferite all'attuazione del programma sul territorio comunale).

Il Comune di Castelfranco Emilia, in ragione del programma e del predetto consuntivo, si impegna a trasferire all'Unione di Comuni Terre di Castelli la somma di € 6.000,00 (euro seimila/00).

ART. 8 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere ogni controversia in ordine alla conclusione, esecuzione, interpretazione, risoluzione, validità, esistenza, efficacia del presente atto prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla definizione della controversia in via bonaria, la competenza è determinata secondo la normativa vigente.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti dichiarano di prendere atto delle norme di cui alla legge 136/2010 in

materia antimafia, ed in particolare dell'art. 3 che disciplina espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e convengono che per il presente accordo non si rende necessaria la sottoscrizione della relativa clausola risolutiva espressa in quanto trattasi di accordo fra enti pubblici.

ART. 10 - CLAUSOLA FINALE

Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole del presente accordo, di aver integralmente negoziato ciascuna di dette clausole e di approvarle quindi specificamente, sia singolarmente che nel loro insieme. Il presente accordo deve intendersi derogatorio di ogni e qualsivoglia pregressa intesa tra le parti e qualunque modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle eventuali obbligazioni scaturenti dal presente accordo non potrà costituire in nessun caso rinuncia ai diritti o alle ragioni nascenti dallo stesso che, quindi, le parti si riservano di fare comunque valere quando lo riterranno opportuno e in ogni caso nei limiti dei relativi termini prescrizionali. Per quanto non previsto dal presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta approvate da tutte le parti, nonchè al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'accordo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

ART. 12 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii..

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del D.P.R. 131/86.

Il presente atto composto da numero 6 (sei) pagine scritte per intero e numero 21 (ventuno) righe della pagina 7 (sette), viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell'Unione Terre di Castelli.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'**Unione di Comuni Terre di Castelli**

Il Presidente **Fabio Franceschini** ___firmato digitalmente___

per il **Comune di Castelfranco Emilia**

Il **Sindaco Giovanni Gargano** ___firmato digitalmente___

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>).
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

(luogo) (data) (qualifica) (cognome-nome) (firma)